



Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Allegato n.....1.....  
Deliberazione n.....284.....  
Riunione del....10 LUG. 2018.....

# REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMITATI TERRITORIALI DEL CONI

Approvato dalla Giunta Nazionale  
il 10 LUG. 2018 delibera n. 284



*Alessandro Cherubini*

Art. 1 – Finalità.....	3
<b>CAPO I – CONTRIBUTI PROVENIENTI DA BILANCIO CONI.....</b>	<b>3</b>
Art. 2 – Assegnazione dei contributi ai Comitati .....	3
Art. 3 – Regolamento per l’assegnazione dei contributi.....	3
Art. 4 – Periodo, criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle società .....	4
Art. 5 – Entità dei contributi .....	4
Art. 6 - Requisiti di ammissione .....	4
Art. 7 – Presentazione delle domande .....	5
Art. 8 – Istruttoria ed erogazione.....	5
Art. 9 – Adempimenti amministrativi e rendicontazione .....	5
<b>CAPO II – CONTRIBUTI PROVENIENTI DA TERZI.....</b>	<b>6</b>
Art. 10 – Principi generali .....	6
Art. 11 – Responsabilità e competenze.....	7
Art. 12 – Comunicazione .....	7
Art. 13 – Obblighi normativi.....	7
Art. 14 – Finalità dei contributi.....	7
Art. 15 – Valutazioni.....	8
Art. 16 – Adempimenti amministrativi .....	9

## **Art. 1 – Finalità**

Le finalità del presente regolamento riguardano:

1. la definizione di regole per l'assegnazione di contributi alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, a sostegno dell'attività giovanile dilettantistica, riconducibili al bilancio Coni e definiti sulla base dei finanziamenti annuali provenienti dalla Stato;
2. la definizione di linee guida per l'assegnazione di contributi alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Associazioni Benemerite (successivamente definiti Organismi Sportivi) e alle Associazioni e Società Sportive, a qualunque fine destinati, provenienti da finanziamenti di terze parti (def. Promotore).

La definizione delle suddette norme risponde all'applicazione dell'art. 12 della Legge 241/1990.

## **CAPO I – CONTRIBUTI PROVENIENTI DA BILANCIO CONI**

### **Art. 2 – Assegnazione dei contributi ai Comitati**

Ai Comitati Regionali Coni, in relazione alle disponibilità di bilancio, può essere assegnato uno specifico stanziamento di fondi per l'assegnazione di contributi alle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Nazionale del Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, che hanno conseguito, nell'ambito delle rispettive categorie giovanili, risultati sportivi di prestigio a livello nazionale/regionale e che operano con vivai giovanili quantitativamente consistenti, oppure che hanno partecipato ai progetti di promozione sportiva sul territorio. Lo stanziamento generale viene ripartito ai Comitati Regionali Coni sulla base di criteri riferiti al numero delle società sportive, dei praticanti tesserati, della popolazione del rispettivo territorio.

Non è possibile rimodulare il budget del Comitato movimentando cifre provenienti da finanziamenti Coni da altri "funzione-obiettivo" previste negli schemi di bilancio, a favore della "funzione-obiettivo" prevista per i contributi alle Società Sportive.

### **Art. 3 – Regolamento per l'assegnazione dei contributi**

I successivi articoli dal n. 4 al n. 9 del presente regolamento rappresentano le norme generali per l'assegnazione dei contributi definiti al precedente art.2.

I Comitati Regionali possono predisporre un proprio specifico Regolamento integrando gli articoli suddetti purché rientrante nelle finalità indicata al precedente art.1 lettera a) e preventivamente autorizzato dall' Ufficio competente l'organizzazione territoriale.

La stesura definitiva del Regolamento, autorizzata dall'ufficio centrale, deve essere approvata con delibera di Giunta regionale Coni.

Il Comitato Regionale deve disporre le iniziative più idonee per assicurare la più ampia diffusa conoscenza del Regolamento nella sua versione definitiva presso le Federazioni

Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e le Associazioni e Società sportive dilettantistiche del proprio territorio.

#### **Art. 4 – Periodo, criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle società**

Il periodo di valutazione dell'attività, in relazione alle diverse norme per l'attività sportiva previste dalla FSN/DSA, può far riferimento, in alternativa:

- all'anno solare relativo al bilancio in cui è appostato il contributo;
- alla stagione sportiva a cavallo tra due anni solari che si conclude nell'anno relativo al bilancio in cui è appostato il contributo;

I principali criteri di valutazione applicabili sono:

- il titolo di merito e i risultati conseguiti dai giovani atleti, a condizione che sia attestato il rapporto di continuità tra società ed atleti e della stessa attività;
- la consistenza e la qualità dei vivai;
- la quantità di talenti sportivi espressi;
- la qualità e la quantità di attività giovanile dilettantistica svolta;

I parametri da tenere presente sono:

- il numero degli atleti appartenenti alle categorie giovanili;
- il numero degli atleti giovanili di alto livello tecnico;
- il numero delle gare federali disputate;
- i risultati conseguiti dagli stessi sia nelle competizioni individuali che di squadra.

#### **Art. 5 – Entità dei contributi**

Il contributo minimo e massimo per ogni singola Associazione e Società sportiva viene stabilito con la delibera di Giunta Nazionale di assegnazione degli stanziamenti ai Comitati Regionali.

#### **Art. 6 - Requisiti di ammissione**

Per beneficiare dei contributi le Associazioni e Società sportive dilettantistiche devono:

- a) essere iscritte al Registro Nazionale Coni delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche da almeno un anno sportivo precedente al periodo di valutazione definito all'art. 4;
- b) essere affiliate alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Associata competente e aver svolto nel periodo di riferimento definito all'art. 4 attività giovanile nelle relative categorie della disciplina;
- c) avere sede sociale nel territorio del Comitato Regionale che concede il contributo;
- d) non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato;
- e) non essere professionistiche e, comunque, non avere atleti tesserati la cui fonte primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica.

## **Art. 7 – Presentazione delle domande**

I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate trasmettono, entro la data che verrà stabilita dalla Giunta Regionale, ai Comitati Regionali Coni, le domande sottoscritte dai legali rappresentanti delle Associazioni e Società sportive richiedenti, attestando la veridicità dei contenuti.

Le domande, su carta intestata della società, dovranno riportare in calce il parere del CR-FSN/DSA.

Le società sportive, nella domanda, devono obbligatoriamente indicare:

- numero di iscrizione al Registro delle Associazioni e Società sportive del Coni;
- ente di affiliazione e numero del codice di affiliazione;
- data di prima ed ultima affiliazione;
- ragione sociale, indirizzo della sede sociale, e codice fiscale e/o partita IVA;
- percorso sportivo e principali risultati agonistici a livello giovanile conseguiti nel periodo di riferimento definito all'art. 4;
- dichiarazione del rapporto di continuità con i propri atleti e della attività stessa.

## **Art. 8 – Istruttoria ed erogazione**

Il Comitato Regionale predispone l'istruttoria delle pratiche, cura l'esito delle stesse, predispone la graduatoria finale, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Per la valutazione delle domande deve essere costituita apposita Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, che si occupi, prima dell'esame delle domande stesse, di definire un Sistema di Punteggio da attribuire ai criteri e parametri definiti nell'art.4.

La composizione della Commissione e il Sistema di Punteggio devono essere resi pubblici e accessibili.

L'approvazione definitiva della graduatoria e della assegnazione dei contributi avviene su deliberazione della Giunta Regionale allargata alla presenza di tutti i Presidenti Provinciali Coni della regione.

All'atto dell'erogazione, che deve avvenire in unica soluzione, la società sportiva deve risultare in regola con l'affiliazione e l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

In assenza di qualcuno dei requisiti richiesti, il contributo viene revocato.

I contributi avanzati a fronte di revoche vengono erogati a favore di altro società sportiva, nel rispetto della graduatoria, dandone comunicazione all'ufficio competente l'organizzazione territoriale.

In base alla legge n. 241/1990 e successive modifiche, le motivazioni della mancata concessione del contributo, se richieste, devono essere comunicate ai diretti interessati.

## **Art. 9 – Adempimenti amministrativi e rendicontazione**

In seguito all'avvenuta comunicazione da parte del Coni dell'assegnazione dei contributi prevista all'art.2, i Comitati Regionali devono provvedere alla rimodulazione del budget e

adempiere agli atti conseguenti previsti dal Regolamento di Amministrazione e dalle relative disposizioni.

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla società beneficiaria.

Successivamente alla delibera di Giunta Regionale Coni che approva la graduatoria e l'assegnazione dei contributi, e comunque entro i trenta giorni successivi, devono essere inviate, all'ufficio competente l'organizzazione territoriale:

- a) deliberazione della Giunta Regionale che autorizza l'iscrizione a budget del finanziamento;
- b) deliberazione della Giunta Regionale che autorizza la spesa e che dispone l'assegnazione dei contributi con allegato, quale parte integrante, la graduatoria completa con evidenziate le Associazioni e Società sportive beneficiarie, l'importo del contributo assegnato a ciascuna di esse e la Federazione o la Disciplina di appartenenza;
- c) dichiarazione sottoscritta dal Presidente del CR attestante che le domande delle Associazioni e Società e tutti gli atti conseguenti all'individuazione delle Società destinatarie dei contributi, comprensiva delle certificazioni dell'avvenuto pagamento alle società, è depositata presso il Comitato.

Tutti gli atti amministrativi relativi alla assegnazione dei contributi devono essere conservati per 10 anni.

## **CAPO II – CONTRIBUTI PROVENIENTI DA TERZI**

### **Art. 10 – Principi generali**

Nel caso di soggetti terzi (Enti locali, pubblici o soggetti privati) (Promotore) che intendano assegnare contributi o/e premi agli Organismi Sportivi e Associazioni e Società sportive avvalendosi delle competenze tecniche del Coni e, nello specifico, della collaborazione dei Comitati territoriali Coni, quest'ultimi dovranno attenersi ai successivi articoli che definiscono le linee guida per l'intervento richiesto agli stessi Comitati.

In tale contesto il Coni, tramite i suoi Comitati, adempie al ruolo di autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive in Italia che gli compete ai sensi del Decreto Legislativo 23 Luglio 1999, n.242 e modifiche successive.

In linea generale tale ruolo, la conseguente collaborazione e il conseguente intervento nel merito dei Comitati territoriali, devono garantire:

- la definizione chiara delle responsabilità e competenze demandate al Comitato;
- una comunicazione adeguata al fine di informare tutte le organizzazioni sportive e le società sportive che, a norma delle regole previste, possano avere accesso ai premi/contributi;
- il rispetto dei vincoli minimi di carattere sportivo richiesti dalla normativa di legge e dai principi fondamentali del Coni;
- l'imparzialità e la collegialità nella espressione delle valutazioni.

## **Art. 11 – Responsabilità e competenze**

In via preliminare il Comitato territoriale Coni deve concordare con il Promotore le proprie responsabilità e le proprie competenze nell'ambito della collaborazione che dovrà essere prestata.

Tali aspetti devono essere evidenziati in forma scritta tramite la sottoscrizione di accordo o devono risultare da atti amministrativi del Promotore.

## **Art. 12 – Comunicazione**

Anche se non espressamente richiesto dal Promotore, il Comitato Coni, nell'ambito del suo ruolo istituzionale, deve mettere in atto le iniziative più idonee al fine di dare ampia informazione e comunicazione sulla possibilità di accedere al contributo a tutti gli organismi sportivi potenzialmente aventi diritto, tramite le rituali modalità di comunicazione utilizzate dal Comitato stesso.

## **Art. 13 – Obblighi normativi**

Il Comitato assicura il controllo e il rispetto delle eventuali norme e/o regolamenti per la distribuzione dei contributi definiti dal Promotore relativamente alle proprie competenze.

In ogni caso gli Organismi Sportivi devono essere riconosciute dal Coni così come le Associazioni e Società sportive dilettantistiche che possono beneficiare dei contributi devono essere iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del Coni

Nei casi di finanziamenti erogati direttamente da privati, per i quali il Comitato svolge il solo ruolo di supporto tecnico alla scelta dei beneficiari, il Comitato dovrà espressamente richiedere al Promotore di inserire l'obbligo per le Associazioni e Società Sportive dell'iscrizione al Registro tra i parametri necessari alla identificazione dei soggetti beneficiari.

Nei casi in cui il Promotore non abbia predisposto norme e regolamenti per la distribuzione dei contributi tale compito sarà svolto dal Comitato che vi provvede con delibera di Giunta. Detto regolamento dovrà stabilire: modalità di presentazione delle domande, documentazione da presentare con la domanda, modalità di valutazione delle domande, modalità di pubblicazione e comunicazione dei risultati, eventuali modalità di erogazione dei contributi, eventuale revoca del contributo in caso i beneficiari non rispondano agli adempimenti e requisiti previsti.

## **Art. 14 – Finalità dei contributi**

Tra le finalità diffuse per la distribuzione dei contributi risultano:

- a) sostegno all'attività giovanile, ricreativa e promozionale dello sport;
- b) sostegno a società sportive che detengono centri di avviamento e/o preparazione e/o addestramento allo sport così come identificati nell'organizzazione Coni;

- c) sostegno a manifestazioni sportive organizzate da Organismi Sportivi e Associazioni e società sportive;
- d) sostegno a società sportive per le spese per attività agonistica relativa a campionati agonistici previsti dei regolamenti federali ivi comprese spese relative all'utilizzo di impianti sportivi pubblici (comprese palestre scolastiche) o privati;
- e) sostegno, anche tramite borse di studio, alle spese sostenute per la preparazione di giovani identificati come possibili talenti sportivi.

Nei casi in cui la finalità dei contributi previsti dal Promotore non rientrino nelle citate fattispecie il Comitato, prima di assicurare la propria disponibilità a partecipare al processo di valutazione e distribuzione dei contributi, dovrà richiedere parere alla Direzione Coni competente in materia di organizzazione territoriale.

### **Art. 15 – Valutazioni**

Nei casi in cui al Coni è demandata la fase di istruttoria e valutazione delle domande di accesso al contributo, se non previsti da regolamenti predisposti dal Promotore, il Comitato, dovrà definire criteri e parametri per la valutazione

Sulla base dei criteri e parametri scelti dovrà essere definito un Sistema di Punteggio prima di procedere alla valutazione delle domande.

Tale attività deve essere demandata ad un organo collegiale (Commissione) che, se non prevista dal Promotore, deve essere nominato con delibera di Giunta del Comitato.

Per la definizione dei criteri e parametri e per la valutazione delle domande, in senso generale e relativamente alle diverse finalità previste nell'art.14 si suggerisce di tenere conto di:

- punto a): si rimanda a quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento con estensione anche alle società degli EPS prevedendo anche la valutazione dell'attività ricreativa;
- punto b): del riconoscimento del centro da parte del Coni, degli impianti e attrezzature utilizzate, delle discipline sportive praticate, della qualificazione degli istruttori, degli iscritti, della durata dei corsi;
- punto c): livello geografico della manifestazione (internazionale, nazionale, regionale, provinciale), descrizione analitica della manifestazione, parere della FSN/DSA/EPS, la longevità organizzativa della manifestazione, preventivo di spesa, la capacità di autofinanziamento; è consigliato inoltre: vincolare l'erogazione alla presentazione di giustificativi di spesa garantendo a priori la copertura con tetto massimo percentuale, attribuire massimo un solo contributo per società;
- punto d): livello della società, numero e tipologia dei campionati, risultati sportivi ottenuti di recente, difficoltà delle trasferte, numero dei soggetti partecipanti all'attività agonistica, numero dei tesserati, parere delle FSN/DSA, attività di sostegno alla cultura contro il doping; è consigliato inoltre: vincolare l'erogazione alla presentazione di giustificativi di spesa garantendo a priori la copertura con tetto massimo percentuale;
- punto e): fascia di età degli atleti, livello dei risultati già conseguiti (mondiali, europei, nazionali e convocazioni in nazionale), periodo di permanenza presso società del territorio di competenza, mancanza di provvedimenti disciplinari con particolare riferimenti al doping, parere delle FSN/DSA, programmi di assistenza agli atleti previsti dalle società e/o FSN/DSA;

## Art. 16 – Adempimenti amministrativi

a) nel caso in cui l'erogazione rimane in capo al Promotore:

ovvero se l'attività nel suo complesso non prevede movimenti di budget in entrata ed in uscita per il Comitato quest'ultimo dovrà provvedere, al termine del proprio intervento, ad inviare all'ufficio competente l'organizzazione territoriale copia:

- del documento comprovante l'intervento del Comitato (art. 11);
- delle delibere prese;
- degli eventuali regolamenti predisposti e/o approvati e/o applicati;
- dell'eventuale Sistema di Punteggio adottato;
- degli elenchi degli Organismi Sportivi e/o società sportive beneficiarie.

b) nel caso in cui l'erogazione viene eseguita dal Comitato:

ovvero nel caso in cui lo stanziamento previsto dal Promotore venga erogato nel suo complesso al Comitato il quale provvede successivamente alla erogazione alle singole società, oltre ai documenti previsti al punto a) del presente articolo dovrà essere trasmessa copia:

- delibera della Giunta del Comitato che autorizza l'iscrizione a budget dello stanziamento;
- delibera della Giunta del Comitato che autorizza la spesa e che dispone l'assegnazione dei contributi con allegato, quale parte integrante, la graduatoria complessiva con evidenziati gli Organismi Sportivi e/o società sportive beneficiarie, l'importo del contributo assegnato a ciascuna di esse e la Federazione o la Disciplina di appartenenza (se società);
- dichiarazione sottoscritta dal Presidente del CR attestante che copia delle domande di contributo e di tutti gli atti conseguenti all'individuazione dei beneficiari dei contributi è depositata presso il Comitato.

L'attività di erogazione delle somme dovrà avvenire secondo quanto previsto all'art.9. Tutti gli atti amministrativi relativi alla assegnazione dei contributi devono essere conservati per 10 anni.